



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15426 del 2025, proposto da

Francesco Parisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Massimo Maddaluno, Ivano Caldaroni, Francesco Feliciani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 12.11.2025 nonché della graduatoria degli idonei non vincitori relative al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda, nonché del

relativo provvedimento di validazione e approvazione (sebbene non conosciuto), nelle parti di interesse;

- dei verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di parte ricorrente, e in particolare del verbale della Commissione dell'11.11.2025 (per come citato nell'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito ministeriale), sebbene allo stato non conosciuti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. gli avvisi di scelta e di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati sul sito ministeriale nonché l'elenco sedi disponibili, assegnate e residue, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; c. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; d. la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133 e con cui il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto, ove lesiva; e. l'avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, ove di interesse;

per l'accertamento

- del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che i contrapposti interessi delle parti possano essere adeguatamente tutelati attraverso una celere fissazione della discussione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, al contempo, necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati (vincitori e idonei) che risultano collocati nella graduatoria finale del concorso *de quo* in una posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente;

Rilevato l'elevato numero dei predetti controinteressati e letto l'art. 41, comma 4 c.p.a., il quale prevede che «*quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità*»;

Ritenuto, pertanto, i sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., di autorizzare l'integrazione del contraddittorio, a mezzo di pubblici proclami, così come richiesto dal ricorrente, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Ritenuto di rinviare alla fase di merito la decisione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) così provvede:

- a) fissa ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica di discussione del 16 settembre 2026;
- b) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Maria Tropiano, Presidente FF

Matthias Viggiano, Primo Referendario

Alberto Ugo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Alberto Ugo

IL PRESIDENTE

Filippo Maria Tropiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.